



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Emarese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Emarese”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 ottobre 2006 contenente una variante della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Emarese”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 177 del 20 giugno 2016 contenente una nuova variante della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Emarese”;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1709/TRI del 25 luglio 2011 che ha approvato con prescrizioni il “Progetto definitivo: Interventi sotto aree A1-2-3-6 e realizzazione di un bacino di confinamento dei rifiuti movimentati dalla aree oggetto di intervento”;
- Vista la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3/STA del 20 gennaio 2016 che ha approvato con prescrizioni il “Progetto definitivo: Interventi di bonifica /messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2” che ha modificato il “Progetto definitivo: Interventi sotto aree A1-2-3-6 e realizzazione di un bacino di confinamento dei rifiuti movimentati dalla aree oggetto di intervento”;
- Visto il Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di

confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota del 22 agosto 2016 con protocollo n. 7075, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15855/STA del 25 agosto 2016, che costituisce una variante del “Progetto definitivo: Interventi di bonifica /messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2”, resasi necessaria a seguito dell’esigenza di ampliare il bacino di confinamento esistente nella sottoarea A6;

Visto il parere sul Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota del 21 settembre 2016 con protocollo n. 9561, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17292/STA del 21 settembre 2016;

Viste le precisazioni relative al parere di cui al punto precedente trasmesse dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota del 12 ottobre 2016 con protocollo n. 10279, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18769/STA del 12 ottobre 2016;

Visto il parere sul Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta con nota del 19 ottobre 2016 con protocollo n. 90056, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19167/STA del 19 ottobre 2016;

Visto il parere sul Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dall’Istituto Superiore di Sanità con nota del 19 ottobre 2016 con protocollo n. 29338, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19297/STA del 20 ottobre 2016;

Vista la nota della Regione Autonoma della Valle d’Aosta del 21 ottobre 2016 con protocollo n. 8798, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19350/STA del 21 ottobre 2016, con la quale sono stati trasmessi i pareri di competenza regionale in merito al Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, tra cui quello della competente Struttura regionale per la Valutazione Ambientale e la Tutela Qualità dell’Aria che ha attestato che gli interventi previsti nel progetto non devono essere sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- Visto il parere sul Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota del 31 ottobre 2016 con protocollo n. 63476, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20093/STA del 2 novembre 2016;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 2 novembre 2016, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 491/STA del 23 novembre 2016, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota del 22 agosto 2016 con protocollo n. 7075, e che ha richiesto di convocare una riunione tecnica sul Progetto con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta e l’Istituto Superiore di Sanità al fine di chiarire alcune delle osservazioni presentate sul Progetto;
- Visto il verbale della Riunione tecnica tenutasi in data 17 novembre 2016 convocata al fine di chiarire alcune delle osservazioni presentate sul Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, nel corso della quale si è concordato di modificare alcune delle prescrizioni fissate dalla Conferenza di servizi decisoria del 2 novembre 2016;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 24 febbraio 2017 con protocollo n. 66343, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4694/STA del 1° marzo 2017;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il Progetto “Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche d’amianto – Progetto definitivo – 3° variante al progetto 1° stralcio – Interventi su sottoarea A2: messa in sicurezza e recupero ambientale della sommità pianeggiante e sottoarea A6: ampliamento volumetrico del bacino di confinamento esistente, messa in sicurezza e recupero ambientale”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota del 22 agosto 2016 con protocollo n. 7075, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - A. In generale:
 1. a seguito delle variazioni del progetto definitivo per cui gli automezzi dovranno, a differenza di prima, spostarsi da un’area ad un’altra area del SIN, percorrendo strade esterne al SIN stesso in prossimità di centri abitati, si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- vanno eseguiti prelievi e analisi periodici in microscopia elettronica a scansione (SEM) equipaggiata con sistema di microanalisi (EDX) delle acque che si intendono utilizzare nel SIN (acqua di lavaggio automezzi, acqua per docce, per lavaggio attrezzature, ...);
 - per evitare di utilizzare acqua potenzialmente contaminata da fibre di amianto all'interno del cantiere e, quindi, creare una possibile sorgente secondaria di fibre in aria, è necessario che la stessa, prima del suo utilizzo, venga sottoposta ad un'adeguata filtrazione (immediatamente prima del suo utilizzo nel SIN);
2. relativamente all'utilizzo delle acque per le attività di cantiere all'interno del SIN (ad esempio: lavaggio automezzi, lavaggio attrezzature e altro), ovvero in entrata nel SIN, si dovrà:
 - eseguire prelievi e analisi periodici in microscopia elettronica a scansione (SEM) equipaggiata con sistema di microanalisi (EDX) delle acque che si intendono utilizzare nel SIN (ad esempio: lavaggio automezzi, lavaggio attrezzature e altro);
 - sottoporre ad un'adeguata filtrazione l'acqua immediatamente prima del suo utilizzo nel SIN al fine di evitare l'uso di acqua potenzialmente contaminata da fibre di amianto all'interno del cantiere e quindi creare una possibile sorgente secondaria di fibre in aria;
 3. relativamente all'utilizzo delle acque in uscita dal SIN gli Enti locali dovranno individuare, in fase autorizzativa, un valore limite di riferimento allo scarico idoneo a evitare eventuali problemi di diffusione di fibre di amianto nell'ambiente;
 4. per quanto riguarda le acque di risulta e quelle utilizzate per le *utilities* di cantiere, dovranno essere adeguatamente monitorate ed eventualmente trattate in caso di valori superiori al limite indicato dagli Enti di controllo. Il trattamento dovrà avvenire in impianto idoneo e autorizzato in sede locale sia all'esercizio che allo scarico;
 5. dovranno essere installate sicure e idonee recinzioni intorno alla nuova ripermimetrazione del SIN (aree A – B – C – D) in particolare in prossimità di centri abitati e strade. Inoltre il SIN, per quanto possibile, dovrà essere sorvegliato, in particolare durante i periodi di sospensione delle attività di cantiere;
 6. considerata la normativa in materia di amianto, il laboratorio che condurrà le analisi dovrà individuare un laureato in discipline tecnico-scientifiche come responsabile di comprovata esperienza in qualità di referente unico, che sarà il responsabile dello svolgimento di tutte le attività di monitoraggio e controllo;
 7. vista la normativa in materia di amianto si ritiene opportuno, onde evitare eventuali ricorsi amministrativi, precisare che: “Il laboratorio dovrà individuare un laureato in discipline tecnico-scientifiche come responsabile di comprovata esperienza in qualità di referente unico, che sarà il responsabile dello svolgimento di tutte le attività di monitoraggio e controllo”;
 8. nel progetto esecutivo dovranno essere meglio specificati le azioni e gli interventi per la tutela dei lavoratori da adottare in particolare per le operazioni di messa in sicurezza dei pendii che presuppongono l'uso di funi quali sistemi di posizionamento; tali attività dovranno essere eseguite in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
 9. in merito all'utilizzo e le modalità di posa in opera dei materiali impermeabilizzanti utilizzati per gli interventi, è necessario che siano effettuate le seguenti operazioni:
 - prima della stesura occorrerà assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e movimentazione non abbiano danneggiato il materiale; i rotoli dovranno essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti con teli opachi per evitare l'esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873);
 - il piano di posa del telo dovrà essere liscio e totalmente privo di ristagni d'acqua piovana o di qualsiasi materiale potenzialmente dannoso per l'integrità della membrana;
 - andranno accertate l'idoneità e l'integrità strutturale dei materiali utilizzati, con opportune procedure di qualità e si procederà immediatamente alla stesura dei teli per evitare il deterioramento ad opera degli agenti atmosferici;

10. in relazione alla produzione di rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività in oggetto, (rifiuti liquidi, fanghi di decantazione, acque di lavaggio, tute monouso, filtri, guanti, rifiuti vari prodotti nell'ambito delle attività di cantiere), in caso di un loro stoccaggio in un deposito temporaneo quest'ultimo dovrà rispettare le seguenti norme tecniche ed in particolare:
 - lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto e/o materiale, distinguendo le aree ad essi dedicate;
 - ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell' uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
 - per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti all'esterno dei capannoni, i siti devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggerli dagli agenti atmosferici;
 - il sito di stoccaggio temporaneo deve essere opportunamente impermeabilizzato;
 11. i rifiuti in "deposito temporaneo" dovranno essere gestiti secondo le tempistiche/modalità previste dall'articolo 183, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 12. l'autorizzazione al deposito temporaneo di materiali esterni dovrà essere rilasciata dagli Enti locali;
 13. la ditta incaricata dei lavori dovrà ottemperare ai dettami previsti nel Decreto Ministeriale 5 febbraio 2004 e presentare tutta la documentazione richiesta dalla Delibera del 30 marzo 2004 dell'Albo Gestori Ambientali per la relativa iscrizione (categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto).
- B. In merito al capping del bacino di confinamento:**
14. in merito alle prescrizioni formulate nel parere ISPRA IS/SUO 2016/012, è necessario fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di realizzazione del *capping* previsto in area A6, in particolare in merito alla posa in opera di terreni di regolarizzazione tra i MCA e il telo in HDPE. Sembrerebbe inoltre che non sia chiaro se siano state, o solo parzialmente eseguite, le prove geotecniche in sito volte alla determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dei materiali e le verifiche di stabilità dei terreni di posa, dei rifiuti e delle coperture;
 15. per quanto concerne le modalità costruttive e di impermeabilizzazione relative ai lavori di ampliamento del volume confinato, dovranno essere seguite le osservazioni formulate nei pareri ISPRA IS/SUO 2011/012 e IS/SUO 2016/012;
 16. con riferimento allo strato di regolarizzazione del bacino di conferimento posto in area A6 l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta dovrà verificare l'adeguatezza tecnica di quanto proposto dalla Regione.
- C. In merito all'utilizzo di materiali esterni:**
17. per quelli provenienti da generici "...materiali provenienti da scavi..." dovrà essere eventualmente eseguita una puntuale campagna di controanalisi di verifica da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dell'Azienda Sanitaria Locale;
 18. l'utilizzo di tutti i materiali di origine esterna potrà avvenire a seguito della verifica dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184^{quater} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 19. ad ogni modo, l'utilizzo di detti materiali dovrà essere autorizzato dall'Ente locale competente tramite idonea autorizzazione. Dovrà essere inoltre prevista una verifica sull'idonea gestione del materiale.
- D. In merito ai monitoraggi:**
20. in base allo scenario e alle problematiche di cantiere, nonché sulla base di quanto dichiarato dagli enti e istituti regionali (Regione, Azienda Sanitaria Locale e Agenzia Regionale per la

- Protezione dell'Ambiente) che ritengono fondamentale terminare i lavori nel minor tempo possibile, il valore di riferimento da utilizzare per il monitoraggio ambientale dovrà essere pari a 1 f/l, vale a dire quello in uso nei cantieri relativi al progetto approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1709 del 25 luglio 2011 e alla sua variante approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3/STA del 20 gennaio 2016;
21. tutte le postazioni esterne dovranno essere dotate di apposite centraline di monitoraggio costituite da una cabina di alloggiamento delle pompe di aspirazione dell'aria le quali dovranno essere alimentate elettricamente attraverso la rete;
 22. i monitoraggi dell'aria, nelle attuali postazioni esterne (Chassan, Settarme e Sommarese), dovranno essere eseguiti per tutta la durata degli interventi, mentre i monitoraggi dell'aria nella postazione di Eresaz potranno essere eseguiti anche solo in concomitanza delle attività di cantiere previste nelle aree B,C e D;
 23. in caso di superamento del limite stabilito per gli ambienti di vita, oltre a darne tempestiva comunicazione agli Enti territorialmente competenti, si dovranno interrompere tutte le attività di cantiere e ricercare le cause di tale superamento. Soltanto dopo aver individuato le cause, e adottato i necessari provvedimenti, si potranno riprendere le attività in corso;
 24. le quattro postazioni ambientali, interne all'area A (all'ingresso dell'area, nella zona dove hanno luogo le attività, a monte e a valle del sito) potranno essere dislocate, di volta in volta, in punti differenti, in funzione dell'andamento delle attività di cantiere, sentito il parere degli Enti competenti territorialmente (Azienda Sanitaria Locale, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Autonoma della Valle d'Aosta e Comune di Emarese);
 25. tutte le postazioni interne dovranno essere dotate di apposite centraline di monitoraggio e alimentate elettricamente attraverso la rete;
 26. lo sterile contaminato da amianto, presente dell'Area B, dovrà essere mantenuto *in loco* invece di conferirlo nel bacino della sottoarea A6 (in ogni caso occorrerà limitare al minimo indispensabile tale conferimento);
 27. i monitoraggi dell'aria post-intervento, esternamente al sito, dovranno essere eseguiti nelle stesse postazioni, mentre internamente al sito dovranno essere individuate quattro postazioni di monitoraggio (una per ciascuna area); i monitoraggi post-intervento dovranno essere effettuati secondo le medesime modalità di campionamento ed analisi dei monitoraggi effettuati durante le attività di cantiere;
 28. l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta dovrà procedere, durante le attività di cantiere, all'esecuzione di almeno il 10% di controanalisi (relativamente agli ambienti di vita), nonché a propri campionamenti e analisi, sia di fibre nell'aria che di matrici acquose;
 29. in fase esecutiva dovranno essere meglio specificate le azioni e gli interventi per la tutela dei lavoratori da mettere in atto in particolare per le operazioni di messa in sicurezza dei pendii che presuppongono l'uso di funi quali sistemi di posizionamento. Le attività dovranno essere concordate con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
- E. In merito alla gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) durante le attività di bonifica:
30. durante la movimentazione di MCA, in relazione al potenziale rischio di dispersione di fibre in ambiente esterno, determinato sia dal passaggio dei mezzi attraverso strade esterne al SIN in prossimità di centri abitati, sia per gli addetti ai lavori, si dovranno valutare accuratamente, di concerto con gli Enti locali, tutte le procedure da adottare in questa fase, *in primis* i monitoraggi, sia ad appannaggio dell'ambiente sia funzionali alla sicurezza degli operatori, al trattamento dei materiali e alla funzionalità delle aree cantiere dove sono previste le lavorazioni atte a minimizzare la presenza di fibre;
 31. dovranno essere utilizzate le attrezzature più idonee, dovrà essere seguita con attenzione la logistica dei lavori e dovranno essere rispettate tutte quelle norme di sicurezza inerenti alle

fasi di scavo, carico e scarico dei materiali nonché la corretta gestione degli stessi anche ai fini del controllo da parte degli Enti locali delle effettive quantità movimentate;

32. in aggiunta a quanto sopra evidenziato, il Piano di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria e ad appannaggio degli addetti ai lavori, dovrà essere concertato, ma anche variato in caso di necessità, con gli Enti di controllo.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
3. Resta salvo l'obbligo della Regione Autonoma Valle d'Aosta di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29 settembre 2015.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta Regione Autonoma Valle d'Aosta un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci